

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Procedura per le operazioni con parti correlate

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 novembre 2010 previo parere favorevole unanime del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con Parti correlate

C I A
Compagnia Immobiliare Azionaria

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. DESTINATARI.....	2
3. DEFINIZIONI	2
4. AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESENZIONE	7
5. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	7
5.1 Comitato Operazioni con parti correlate (OPC)	7
5.2 Elenco parti correlate.....	8
5.3 Operazioni di Minore Rilevanza.....	8
5.4 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	9
5.5 Operazioni di competenza assembleare.....	9
5.6 Delibere quadro	10
6. DISPOSIZIONI GENERALI	10
6.1 Modifica della procedura.....	10
6.2 Vigilanza del Collegio Sindacale	10
6.3 Coordinamento con le procedura amministrativo contabili.....	10
6.4 Pubblicazione della procedura.....	11

1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura OPC (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. (**CIA** o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”), tenuto conto delle indicazioni e chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
- 1.2 La presenta procedura è stata approvata in via preventiva dal Comitato di amministratori indipendenti in data 29 novembre 2010 e dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2010, in entrambi i casi all’unanimità.
- 1.3 La presente Procedura entra in vigore in data 1 gennaio 2011 e sostituisce la precedente, adottata dal consiglio di amministrazione della Società in data 15/05/2007, fermo restando che la disciplina di trasparenza e gli obblighi informativi di cui all’art. 5 del Regolamento si applicano a partire dal 1° dicembre 2010.

2. DESTINATARI

- 2.1 Sono destinatari della presente procedura le Parti correlate Dirette, come individuate al successivo art. 5.2.2 nonché i soggetti controllanti di CIA.

3. DEFINIZIONI

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte della Società in una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come non esecutivi dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Comitato per il Controllo Interno: il comitato per il controllo interno di CIA. Esso è composto da tre Amministratori Non Esecutivi, almeno uno dei quali Indipendenti, ed espleta le funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina.

Comitato OPC: E’ la denominazione attribuita al Comitato di Controllo Interno quando è chiamato a deliberare in merito ad operazioni con parti correlate.

Comitato per la Remunerazione: il comitato per la remunerazione di CIA. Esso è composto da tre Amministratori non esecutivi, di cui uno indipendente ed espleta le funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigente preposto al controllo interno: il Dirigente preposto al controllo interno di CIA. Svolge le funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci e i dirigenti responsabili delle funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente siano responsabili della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società.

Elenco Parti Correlate o EPC: è il data base istituito dalla Società avente ad oggetto le parti correlate.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, qualora una o più delle stesse consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in

- merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: rispetto ad una società si intende: (i) la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale; o (ii) la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti, in misura significativa, direttamente dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o dalla Società Collegata con le quali è svolta l'operazione.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: indicano le operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza individuati per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti inferiore alla soglia del 1%.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra (i) il controvalore dell'operazione e (ii) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società oppure, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
 Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (iii) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (iv) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

(c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società; e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parte Correlata un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) 1) Controlla la Società, 2) ne è Controllato, o 3) è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a)(i)1), (a)(ii), (a)(iii) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Testo Unico: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni sopra richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESENZIONE

- 4.1 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel presente articolo 4, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura si applicano a tutte le operazioni con Parti Correlate.
- 4.2 Fermi gli obblighi di informazione periodica in capo agli emittenti di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento, relativamente alle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3 c) del Regolamento, la presente Procedura non si applica:
- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
 - (b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nei limiti di un importo complessivo preventivamente stabilito dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;
 - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
 - (c) alle Operazioni Ordinarie;
 - (d) alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
- 4.3 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano, altresì, alle Operazioni di **Importo Esiguo**.

5. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1 Comitato Operazioni con parti correlate (OPC)

- 5.1.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha individuato nel Comitato per il Controllo Interno, l'organo preposto alla valutazione delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni di cui all'art. 7 del regolamento.
- 5.1.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì previsto che nella valutazione di operazioni con parti correlate il Comitato di controllo interno acquisisca la denominazione di Comitato OPC, prevedendo per esso le seguenti ulteriori regole di funzionamento:

- a. E' facoltà del Comitato di controllo interno nominare Amministratori Indipendenti Supplenti, indicandone l'ordine, qualora, uno dei suoi membri nello svolgimento di una specifica operazione con parti correlate si trovi in una situazione di conflitto.
- b. Gli Amministratori Indipendenti Supplenti, nell'ordine indicato, subentrano in via temporanea per l'esame di OPC nelle quali controparte dell'Operazione siano uno o più componenti effettivi del Comitato.
- c. Gli Amministratori Indipendenti Supplenti, nell'ordine indicato, subentrano e restano in carica nella loro funzione sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito alla specifica operazione.

5.2 Elenco parti correlate

- 5.2.1 Le Parti Correlate di CIA sono inserite e ordinate in una apposito Elenco Parti Correlate (in seguito "EPC") che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalla parti correlate dirette.
- 5.2.2 Sono parti correlate dirette: a) amministratori CIA, b) dirigenti CIA, c) amministratori controllate CIA, d) sindaci CIA, e) sindaci delle controllate.
Questi rendono una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all'identificazione delle parti correlate indirette.
- 5.2.3 Sono parti correlate indirette: a) persone fisiche parti correlate di quelle dirette, b) entità dove queste esercitano il controllo, c) aziende presso le quali le parti correlate dirette abbiano partecipazioni rilevanti.
- 5.2.4 L'elenco parti correlate è gestito dal Comitato OPC con l'ausilio della funzione Amministrazione finanza e controllo di CIA, e aggiornato annualmente dal Comitato OPC con l'ausilio della medesima funzione. E' altresì aggiornato con continuità attraverso autonome segnalazioni, fornite alla funzione Amministrazione finanza e controllo di CIA, dalle parti correlate dirette già presenti.
- 5.2.5 L'elenco delle parti correlate è inviato a tutte le parti correlate dirette, in occasione di ogni aggiornamento.

5.3 Operazioni di Minore Rilevanza

- 5.3.1 I Dirigenti con responsabilità strategiche della CIA e delle società da quest'ultima controllate, prima di intraprendere un'operazione verificano che non si configuri come una operazione con parti correlate.
- 5.3.2 Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte dell'operazione sia una parte correlata e che l'operazione non rientri tra i casi di esenzione previsti dall'articolo 4, i dirigenti di CIA informano immediatamente il Comitato OPC, mediante apposita comunicazione inviata alla funzione Amministrazione finanza e controllo di CIA, corredata da completa ed adeguata documentazione.

- 5.3.3 Il comitato OPC rende il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
- 5.3.4 Il comitato OPC ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società, nei limiti di un importo non superiore allo 0,5% del controvalore dell'operazione oggetto di valutazione.
- 5.3.5 Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati - nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo statuto e/o delegati dal consiglio di amministrazione - approvano le Operazioni di Minore Rilevanza solo successivamente al rilascio del parere da parte del Comitato OPC. Tale parere, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell'operazione, deve essere fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con congruo anticipo.
- 5.3.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.3.7 Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.3.8 Fermi gli obblighi di comunicazione price sensitive previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del precedente paragrafo 5.3.3 nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il relativo parere negativo è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

5.4 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 5.4.1 In qualità di società di minori dimensioni, CIA, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento, che prevedono una facoltà di deroga alle disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento, applica anche alle operazioni di maggiore rilevanza la procedura di cui al precedente articolo 5.3.

5.5 Operazioni di competenza assembleare

- 5.5.1 Quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dell'art. 5.3 si applicano con riferimento all'approvazione, da parte del consiglio di

amministrazione , della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

- 5.5.2 Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori o del Comitato OPC. In tale caso, il consiglio di amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti voti contro la proposta del consiglio di amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto.

5.6 Delibere quadro

- 5.6.1 Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- 5.6.2 Nel caso indicato al precedente paragrafo 5.6.1 e fermo quanto previsto dal precedente articolo 4, le disposizioni dei precedenti articoli 5.3 e 5.4 si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate.
- 5.6.3 Con cadenza trimestrale, il Presidente o l'Amministratore Delegato forniscono al consiglio di amministrazione una completa informativa in merito all'attuazione delle delibere quadro.

6. DISPOSIZIONI GENERALI

6.1 Modifica della procedura

- 6.1.1 Le modifiche della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato OPC.

6.2 Vigilanza del Collegio Sindacale

- 6.2.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa.
- 6.2.2 Il Collegio Sindacale ai sensi del 2429 c.c. comma 2 e dell'articolo 153 TUF riferisce all'assemblea della propria attività

6.3 Coordinamento con le procedura amministrativo contabili

- 6.3.1. Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

6.3.2. Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al comma che precede anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

6.4 Pubblicazione della procedura

6.4.1 La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità anche mediante riferimento al suddetto sito internet nella Relazione annuale sulla Gestione.